

N. R.G. 47841/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **47841/2014** promossa da:

), con il patrocinio dell'avv. _____

, domiciliato in _____

- parte attrice -

nei confronti di _____

, con il patrocinio dell'avv. _____

domiciliato in _____

, con il patrocinio dell'avv. _____

domiciliato in _____

- parte convenuta -

), contumace

- terzo chiamato -

Conclusioni di parte attrice

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via principale e gradata:

Accertare e dichiarare, ex art. 43 Legge Assegni, la responsabilità solidale, ovvero concorrente (in tal caso, accertando e dichiarando il grado di responsabilità sussistente in capo a ciascuno dei soggetti convenuti), ovvero alternativa di



() con sede legale in () e
() () con direzione e sede legale in
() , in persona dei loro legali rappresentanti pro
tempore; per l'effetto condannarle al pagamento in via solidale , ovvero concorrente (in tal
caso nella misura corrispondente al grado di responsabilità accertato), ovvero ancora
esclusiva, in favore dell'attrice, della somma di € 20.600,00 oltre interessi legali dal dì del
dovuto sino al saldo effettivo nonché rivalutazione monetaria per le causali di cui in atti
oltre a spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria:

Voglia il Giudice adito ammettere le seguenti prove per interpello di () e
testi.

1."Vero che la sig.ra () , coniuge del sig. () , ha tratto
l'assegno n. 3523131521 ()
dell'importo di euro 20.600,00, datato del 17.11.2009, intestato al prenditore “
()” e che tale titolo è stato consegnato dai coniugi () al Sig.
() ?” (Testi-interpello ())

2."Vero che detto assegno rappresentava il premio unico di polizza vita che i coniugi
() intendevano stipulare con () per il tramite dell'agente
() ?” (Testi-interpello ())

3."Vero che () ha presentato il titolo all'incasso presso
() (oggi ()) e, previa
l'apposizione di girata “ ()”, ne ha chiesto ed ottenuto
l'accreditamento su conto corrente intestato a ()”.
(Interpello ()).

4."Vero che () i, a definizione della vertenza insorta con il Signor
() , ha a quest'ultimo corrisposto la somma di euro 20.600,00 come risulta dall'atto di
transazione in atti, che si rammostra ?” (Testi)

Si indicano come testimoni su entrambi i capitoli:

-Sig. () residente in ()

-Signora () residente in ()

Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla banca trattaria dell'originale del titolo per cui e
causa nonché di ogni ulteriore documento relativo alla negoziazione del titolo.

Conclusioni di parte convenuta

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via principale

rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto,
dichiarando che nulla deve

in via istruttoria

- ci si rimette alle decisioni del Giudice in ordine alle istanze istruttorie si
prova orale dedotte dall'attrice e dal

- rigettare l'istanza ex art.210 cpc di parte attrice in quanto inammissibile ed irrilevante.
in ogni caso

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si rifiuta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso
dedotte.



Conclusioni per parte convenuta

piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così statuire:

in via principale:

- rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla società attrice e da _____ nei confronti di _____, oggi _____, in quanto improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e mandare assolto _____, oggi _____, da tutte le pretese *ex adverso* formulate;

in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande avversarie:

- accertare il concorso di colpa della società attrice nella causazione del danno ai sensi dell'art.1227 cod.civ. e, per l'effetto, ridurre l'entità delle somme che _____, oggi _____, fosse condannato a pagare in favore di parte attrice nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità;

in via riconvenzionale, nei confronti di

- condannare _____ di _____, persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, a tenere immediatamente ed integralmente manlevato e indenne _____, oggi _____, rispetto a qualsiasi pretesa, anche parziale, avanzata nei confronti di quest'ultimo dalle controparti, a qualunque titolo, anche di spese processuali;

in via istruttoria:

- dichiarare inammissibili e per l'effetto rigettare tutte le richieste istruttorie formulate dalle controparti per i motivi esposti in atti;

- ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di seguito indicate:

CAPITOLO 1

Vero che il sig. _____, titolare della _____, ha intrattenuto rapporti con _____ a far data dal 1997; in particolare, da tale data era titolare del conto corrente n. _____ acceso presso _____ (conto successivamente numerato n. _____ sempre presso _____ poi presso _____);

il tutto come da estratti del conto corrente a far data dal 31 marzo 1997 al 2013 prodotti da _____ e *sub* doc. n.3 che si rammostra al teste.

CAPITOLO 2

Vero che nel 1997 il sig. _____ esibì al funzionario di _____ addetto alla filiale di _____, la lettera di nomina di agente a gestione libera datata 1 agosto 1992 dalla quale risulta che la _____, nella persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig. _____, era agente a gestione libera di _____, il tutto come da doc. n.1 di _____ che si rammostra al teste.

CAPITOLO 3

Vero che a partire dal 1997, sulla base del mandato di agente a gestione libera di cui al doc. 1 di _____, che si rammostra al teste, il sig. _____ quale legale rappresentante della _____, ha operato per _____; il tutto come da estratti conto e dai bonifici effettuati da _____ in favore di _____ il tutto come da docc. n.3 e n.4 di _____, che si rammostrano al teste

CAPITOLO 4

Vero che a partire dal 1997, sulla base del mandato di agente a gestione libera di cui al doc. n.1 di _____, che si rammostra al teste, il sig. _____ quale legale rappresentante della _____, ha negoziato ed incassato assegni relativi a polizze assicurative di _____, apponendo la propria firma ed i relativi timbri sia per _____ sia per _____, come da assegni prodotti da _____ *sub* doc. n.5 che si rammostrano al teste.



CAPITOLO 5

Vero che nel 2006 il sig. _____ esibì al funzionario di _____ della filiale di _____ il preliminare di accordo di nomina ad agente datato 9 novembre 2006 che confermava il rapporto già in essere tra il medesimo e _____ come da documento prodotto da _____ *sub n.7* che si rammostra al teste.

CAPITOLO 6

Vero che nel 2007 il sig. _____, titolare della _____, esibì al funzionario di _____ della filiale di _____ la lettera di nomina di agente datata 2 gennaio 2007 dichiarando di mantenere la carica di agente di _____ con potere di provvedere alla riscossione dei premi dovuti dagli Assicurati alle scadenze stabilite, il tutto come da doc. n.2 di parte attrice che si rammostra al teste.

CAPITOLO 7

Vero che anche successivamente al 2 gennaio 2007 il sig. _____, quale titolare della _____ e _____, ha negoziato e incassato assegni relativi a polizze assicurative di _____, ha effettuato bonifici da _____ in favore di _____ nonché ha negoziato assegni che il sig. _____ firmava sia per _____ sia per _____, anche apponendo i relativi timbri; il tutto come dai documenti prodotti da _____ *sub docc. n.3*, n.4 e n.6 che si rammostrano al teste.

Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova sopra formulati, e comunque anche a prova contraria sui capitoli di prova *ex adverso* formulati, i sig.ri _____,

tutti domiciliati presso _____, oggi

Le comunicazioni di cancelleria *ex artt. 136 cod. proc. civ. e 51 D.L. 112/2008* potranno essere inviate all'indirizzo PEC comunicato all'Ordine Professionale di _____ ai sensi della L. 2/2009 o al numero di fax _____.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. _____ ha agito in giudizio per chiedere la condanna, in via solidale e/o alternativa di _____ e di _____ al pagamento in suo favore di 20.600,00 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo, per il pagamento in favore di _____, agente senza procura di _____, tramite la _____ di assegno circolare non trasferibile n. 3523131521 del 17.11.2009 per l'importo di € 20.600,00 del quale risulta beneficiaria _____ L'assegno fu emesso da _____ a pagamento del premio per una polizza vita, polizza poi emessa nonostante la mancata ricezione del premio alla luce della responsabilità di _____ ai sensi dell'art. 2049 c.c. del fatto compiuto dal proprio agente quale ausiliario. L'attrice ha allegato la responsabilità degli istituti di credito convenuti, a norma dell'art. 43 l.



ass., quali negoziatrice e trattaria del titolo di credito incassato da soggetto diverso da quello indicato nel titolo non trasferibile come beneficiario.

2. La convenuta _____, costituitasi tempestivamente, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della azione per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria.

La convenuta ha quindi dedotto di aver eseguito il pagamento nei confronti del legittimato apparente a norma dell'art. 1189 e 1992 c.c, in forza del mandato ad agire conferito da _____ a _____ non contenente alcuna limitazione al potere di rappresentanza ed incasso (doc. 1 datato 1.8.1992), senza comunicare o esibire il successivo atto di nomina ad agente senza procura (doc. 2 datato 2.1.2007).

In via subordinata e per il caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta ha domandato di essere manlevata dalla _____ di _____ in persona del legale rappresentante _____, chiedendo di essere autorizzato a citare tale terzo.

Solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. la convenuta ha ulteriormente eccepito il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per aver non aver contestato l'operato del proprio agente dal 1992.

3. La convenuta _____, costituitasi tardivamente il 28.5.2015 in via telematica, ha dedotto, nel merito, di essere tenuta, come trattaria, esclusivamente alla verifica della regolarità formale del titolo, sussistente alla luce della firma di _____ sul titolo per conto di _____ tenuto conto dell'impossibilità per la trattaria di verificare l'effettiva sussistenza dei poteri di rappresentanza del prenditore del titolo ed allegando in ogni caso che il mandato per l'incasso di titolo di credito (di cui all'art. 9 del doc. 2 richiamato) legittimerebbe, in ogni caso, il pagamento dell'assegno da parte della banca negoziatrice nei confronti del prenditore del titolo quale mandatario del beneficiario.

4. L'eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 è stata rigettata con ordinanza del 17.2.2015, vertendo la presente controversia non in materia di contratti bancari bensì di responsabilità contrattuale da violazione di norma di legge, ossia l'art. 43 l.ass.

5. La chiamata del terzo _____ è stata autorizzata all'udienza di trattazione e la relativa citazione notificata alla parte personalmente il 14.4.2015. All'udienza del



22.9.2015, verificata la regolarità della citazione del terzo chiamato, ne è stata dichiarata la contumacia.

6. La causa è stata istruita solo documentalmente.

Parte attrice ha articolato, infatti, capitoli di prova per testi riferiti tutti a circostanze già provate documentalmente ovvero non contestate. La convenuta

ha, d'altro canto, articolato capitoli di prova per testi riferiti a circostanze di fatto già provate documentalmente (capitoli 1, 2 e 4) genericamente dedotte (capitoli 3 e 7) ovvero riferite a circostanze di fatto non specificamente dedotte nel termine di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. (capitolo 5 e capitolo 6), in parte già dimostrate in via documentale. Nessuna richiesta istruttoria è stata compiuta dalla convenuta

7. L'art. 43, comma 1, l. ass. prevede che l'assegno bancario munito di clausola "non trasferibile" non possa essere pagato se non al prenditore del titolo (ovvero accreditato sul suo conto corrente) ed al banchiere giratario per l'incasso.

A tutela della certezza del pagamento eseguito con assegno non trasferibile ed in deroga rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 1189 c.c., secondo cui il debitore che provi di aver pagato al legittimato apparente è liberato dall'obbligazione se prova di aver agito in buona fede, l'art. 43, comma 2, l. ass. stabilisce che chi paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario (sia esso prenditore o banchiere giratario per l'incasso) risponde del pagamento erroneamente compiuto.

Come evidenziato in giurisprudenza tale disposizione è posta a presidio della "sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione" al fine di minimizzare il "rischio che deriva dalla falsità personale del presentatore, venuto indebitamente in possesso del titolo e sostitutosi alla persona del prenditore" (così Cass. Sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1198).

La responsabilità descritta dall'art. 43, secondo comma, l.ass., che grava *ex lege* sulle banche trattarie e negoziatrici di assegni recanti la clausola "non trasferibile", è da considerare in ogni caso come responsabilità contrattuale (cfr., *ex pluribus*, Cass. Sez. Unite 26 giugno 2007, n. 4721; Cass. Civile 20 marzo 2014, n. 6531;



Cass. Civ., 30 marzo 2010 n. 7618) e, di conseguenza, soggiace alla disciplina prevista dall'art. 1218 c.c.

Pertanto, ferma la responsabilità della banca trattaria e della banca negoziatrice in solido per il pagamento in favore del beneficiario apparente, l'istituto di credito che dimostri di aver pagato ad un soggetto diverso dal reale beneficiario del titolo per causa a lui non imputabile, andrà esente da responsabilità ai sensi e per gli effetti dei quali all'art. 1218 c.c.

L'attrice ha dimostrato di essere la beneficiaria dell'assegno circolare non trasferibile n. n. 3523131521 del 17.11.2009 per l'importo di € 20.600,00 (doc. 3) e che tale assegno è stato pagato, tramite le convenute, a soggetto diverso, ossia . di .
circostanza non contestata dalle convenute stesse.

È quindi onere delle convenute dimostrare di aver pagato ad un soggetto diverso dal reale beneficiario del titolo per causa a loro non imputabile.

La convenuta ha dedotto in particolare l'esclusiva responsabilità di nel pagamento dell'assegno a soggetto diverso dall'odierno attore, alla luce del fatto che, dal titolo di credito, non risulta che la girata per l'incasso sia stata sottoscritta dalla , avendo firmato con indicazione manoscritta “ (e non

come indicato anche negli scritti conclusivi dall'attore) e non avendo la trattaria il potere, in stanza di compensazione, di verificare la legittimazione del sottoscrittore della girata per l'incasso (cfr. doc. 3 attore).

Tale difesa della convenuta appare meritevole di accoglimento, circostanza che costituisce ragione più liquida di rigetto della domanda svolta da nei suoi confronti.

La banca trattaria e la negoziatrice di un assegno non trasferibile rispondono in solido del pagamento eseguito in favore di soggetto diverso dal beneficiario del titolo a norma dell'art. 43 l.ass., analogamente a quanto espressamente previsto dall'art. 41 del medesimo decreto, “che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilità del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno



sbarrato” (così Cass. 14712/2007). La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito che la responsabilità della banca trattaria è limitata a quei vizi esteriori del titolo presentato all’incasso che possa rilevare in stanza di compensazione con la normale diligenza inerente all’esercizio dell’attività bancaria (così Cass. 6624/2010), di tal che, non avendo la trattaria la possibilità di verificare i poteri di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto la girata per l’incasso in stanza di compensazione, nessun inadempimento è a lei imputabile, nel caso di specie, per il pagamento degli assegni a soggetto diverso dal reale beneficiario.

La domanda dell’attore nei confronti della convenuta _____ deve essere rigettata siccome infondata non essendosi reso inadempiente ad alcuno specifico obbligo gravante nei suoi confronti.

Di conseguenza resta assorbita la domanda di regresso di _____ nei confronti di _____, formulata solo in via subordinata.

La convenuta _____ ha dedotto di aver eseguito il pagamento in favore della _____, previa verifica dei poteri di rappresentanza di tale soggetto come agente della _____, già _____.

Il documento ricevuto (doc. 1 convenuto), contiene la nomina della _____, in data 1.8.1992 ad agente a gestione libera per una serie di aree territoriali specificamente indicate nel mandato. La convenuta ha dedotto che _____ non ha mai consegnato all’istituto di credito il successivo mandato di nomina ad agente senza rappresentanza del 2.1.2007 riferito alla _____ (doc. 2 attore) ed ha altresì allegato che sin dal 1997 l’agenzia riceveva pagamenti per conto dell’assicurazione, incassando almeno dal 2004 centinaia di assegni per conto della compagna assicurativa, senza che vi fosse alcuna contestazione di tale modalità operativa da parte dell’odierna attrice (cfr. doc. 3-6), circostanza che escluderebbe la responsabilità della convenuta sia per aver fatto incolpevolmente affidamento sulla sussistenza di rappresentanza in capo all’agenzia, ovvero a norma dell’art. 1227 c.c. per concorso colposo del creditore nell’aver determinato il danno patito.

Come già evidenziato l’art. 43 l.ass. è norma derogatoria rispetto all’art. 1189 c.c., secondo cui il debitore che provi di aver pagato al legittimato apparente è liberato



dall'obbligazione se prova di aver agito in buona fede. Di tal che la dimostrazione dell'apparente legittimazione dalla _____ ad incassare gli assegni intestati ad _____ non vale, di per sé, ad escludere la responsabilità della banca negoziatrice a norma della specifica disposizione di legge richiamata.

Né, d'altro canto, alla luce della documentazione contrattuale esibita dal giratario per l'incasso dell'assegno alla banca negoziatrice, risulta dimostrato il conferimento da parte dell'attrice di alcuna procura, e quindi di alcun potere di rappresentanza della compagnia assicurativa, da _____ nei confronti della _____ non implicitamente desumibile dalla mera sussistenza di un rapporto di agenzia il quale, a sua volta, non presuppone necessariamente l'attribuzione del potere di rappresentanza (cfr. doc. 1

_____, art. 1752 c.c. e 1387 c.c. ed art. 2 del Decreto del capo del governo 24.10.1939/1900 pubblicato in G.U. 300 del 28.12.1939 sulla definizione di agente in gestione libera), poi espressamente escluso nel contratto di agenzia del 2007 (art. 2 contratto allegato al doc. 2 di parte attrice).

Di conseguenza la convenuta _____ deve certamente essere ritenuta responsabile per aver pagato l'assegno oggetto delle domande attoree a soggetto non indicato come beneficiario del titolo a norma dell'art. 43 l. ass.

Se non che la convenuta _____ ha documentato che sin dal 2004 la _____ ha incassato direttamente sul conto corrente acceso nel 1997 presso la dante causa della convenuta, centinaia di assegni relativi a polizze concluse per conto di _____ (cfr. doc. 5 convenuta) per importi anche considerevoli, senza che alcuna contestazione venisse compiuta da parte della compagnia assicurativa sull'operato dell'agente.

La mancata contestazione dell'illiceità del comportamento dell'agente, che agiva come rappresentante della compagnia senza averne i relativi poteri, a partire da cinque anni prima dell'incasso degli assegni sui quali si controverte nel presente giudizio, integra senza dubbio un comportamento colposo del creditore che ha concorso in modo determinante a provocare il danno lamentato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Sulla base della documentazione contrattuale esibita al _____ infatti, certamente il terzo chiamato non aveva il potere di incassare gli assegni



intrasferibili intestati all'odierna attrice. Qualora quest'ultima avesse, tuttavia, censurato il comportamento dell'agente a partire dal 2004, circostanza che certamente non avrebbe portato al rinnovo alle medesime condizioni del contratto di agenzia nel 2007, certamente nel 2008 non si sarebbe prodotto il danno lamentato nel presente giudizio.

Tale pregiudizio è stato, pertanto, reso possibile esclusivamente dal comportamento colposo della attrice _____, la quale mai dal 2004 alla data di incasso degli assegni, ha contestato l'inadempimento da parte del proprio agente degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia o, più correttamente, non ha mai contestato all'agente di compiere atti esorbitanti rispetto ai suoi poteri di rappresentanza. L'entità degli importi incassati dal terzo chiamato per conto dell'attrice e la sistematicità del comportamento dell'agente, porta necessariamente ad escludere _____ non si sia mai avveduta di tale comportamento prima dell'instaurazione del presente giudizio.

L'attrice, d'altro canto, non ha tempestivamente allegato ed offerto prova contraria rispetto alla circostanza documentata dalla convenuta _____; nella seconda memoria istruttoria.

L'attrice non ha, in particolare, offerto tempestivamente alcuna prova del fatto che tutti gli incassi di assegni intestati a _____ compiuti illecitamente e direttamente da _____ fossero riferibili a polizze di assicurative di nuova stipulazione, non conosciute dalla compagnia sino al momento nel quale ha avuto contezza del comportamento illecito perpetrato dal suo agente, circostanza di fatto allegata solo negli scritti conclusivi. Se parte attrice avesse allegato e dimostrato che tutti (o gran parte) gli assegni incassati da _____ in nome della compagnia fossero riferibili a polizze di nuova stipulazione, contratti dei quali l'attrice non aveva contezza prima di scoprire le dimensioni degli illeciti commessi dal proprio agente, ovvero che tutti gli assegni riferiti al rinnovo di polizze fossero per importi che l'agente avrebbe potuto ricevere a mezzo denaro contante, avrebbe effettivamente dimostrato la mancata conoscenza di tale fenomeno e, quindi, l'insussistenza di acquiescenza rispetto al comportamento del suo agente.

Tale allegazione, tuttavia, è del tutto nuova e contenuta solo negli scritti conclusivi, di tal che la riferibilità astratta dei pagamenti anche al rinnovo delle polizze in



essere con la compagnia attrice rende inverosimile che quest'ultima non fosse a conoscenza del sistema di illecito incasso dei premi realizzato da

La mancata contestazione dell'illiceità del comportamento dell'agente, che agiva come rappresentante della compagnia senza averne i relativi poteri, a partire da quattro anni prima dell'incasso degli assegni sui quali si controverte nel presente giudizio, integra senza dubbio un comportamento colposo del creditore che ha concorso in modo determinante a provocare il danno lamentato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Qualora l'attrice avesse, censurato il comportamento dell'agente a partire dal 2004, circostanza che certamente non avrebbe portato al rinnovo alle medesime condizioni del contratto di agenzia nel 2007, certamente nel 2008 non si sarebbe prodotto il danno lamentato nel presente giudizio.

Tale pregiudizio è stato, pertanto, reso possibile esclusivamente dal comportamento colposo della attrice, la quale mai dal 2004 alla data di incasso degli assegni, ha contestato l'inadempimento da parte del proprio agente degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia o, più correttamente, non ha mai contestato all'agente di compiere atti esorbitanti rispetto ai suoi poteri di rappresentanza.

Di conseguenza il concorso di colpa di nella produzione integrale del danno patito ed oggetto della domanda svolta nel presente giudizio, porta al rigetto della domanda svolta nei confronti anche della convenuta

Di conseguenza resta assorbita la domanda di manleva svolta da nei confronti del terzo chiamato

8. Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per il valore della controversia in relazione alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria, solo cartolare.



Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande promosse da . nei confronti di . e di .
- 2) condanna altresì la a rimborsare in favore di . e di . le spese di giudizio, che liquida per ciascuna delle parti in € 6.394,00 per compensi oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Milano, 18 gennaio 2018

Il giudice
dott. Ambra Carla Tombesi

IL CASO.it

